

Tribunale penale Milano 13 dicembre 2007

FATTO e DIRITTO

Con decreto in data 31.3.2007, il GUP presso il Tribunale di Milano rinviava a giudizio R.S. e R.L. perché rispondessero dei delitti specificati in rubrica.

All'udienza del 13.6.2007, dichiarato aperto il dibattimento, erano ammesse le prove orali e documentali richieste dalle parti.

L'istruttoria orale era svolta alle udienze dell'11 luglio 2007 (testi T., R., C., B., V.), del 17 ottobre 2007 (testi F., D.V., N., A. e C.), del 9 novembre 2007 (teste D.; esame imputato R.) e del 30 novembre 2007 (teste R. G.).

In quest'ultima udienza, dichiarata chiusa la fase istruttoria, era data la parola alle parti per le conclusioni, che venivano rassegnate nei termini indicati in epigrafe.

Il Sovr.te di P.S. T. B., in servizio presso la sezione di P.G. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ha spiegato l'origine e l'evoluzione delle indagini relative ai fatti per cui è processo.

Le indagini partivano dalla segnalazione bancaria relativa al protesto di due assegni, che risultavano essere stati rubati in ambito postale e poi contraffatti.

Si trattava di due titoli recanti piccoli importi emessi, nel dicembre 2004, da tali D.V. N. e N. A., i quali, dopo averli compilati in ogni loro parte, li avevano spediti per posta ordinaria a due fornitori delle loro ditte, senza che i titoli giungessero mai ai legittimi destinatari.

Dopo qualche giorno D.V. N. era stato contattato dalla propria banca per avere conferma dell'emissione di un titolo recante un importo rilevante (oltre 92.000 euro) in favore di tale R.S.; D.V., non ricordando la circostanza, aveva svolto delle verifiche nella contabilità della sua ditta ed aveva, quindi, concluso di non aver mai emesso l'assegno in questione.

Il funzionario di banca aveva esaminato meglio il titolo rilevando i segni di una possibile contraffazione; sospetto rivelatosi fondato quando, tramite il numero di serie dell'assegno, si era appurato che si trattava del titolo spedito da D.V. N. per posta, che era stato rubato ed alterato nell'importo e nel beneficiario.

L'assegno era stato successivamente versato sul conto corrente n. acceso presso la Banca di Roma, ag. di Milano, piazza, da R.S.

D.V. N. sporgeva denuncia-querela per tali fatti presso la Stazione C.C. di Aversa il 30.12.2004.

Identica vicenda capitava a N. A., il quale denunciava che un assegno spedito per posta ad un fornitore della sua impresa era stato rubato, falsificato e, quindi, versato da tale R.S. sul suo conto corrente.

In particolare risultava che:

- l'assegno n. tratto sul conto corrente acceso presso la Banca S. Paolo IMI intestato alla società di D.V. N., recante in origine l'importo di euro 78,46 e l'indicazione, come beneficiario, di tale B. D., era stato falsificato mediante la sostituzione del nominativo della beneficiaria con quello di R.S. e l'alterazione dell'importo in Euro 92.478,46 (assegno provento di furto in danno di D.V. N.);

- l'assegno n. tratto sul conto corrente acceso presso la BCC di Fisciano ed intestato al calzaturificio P. Calzature di N. A., con beneficiario originario la società CALZATURIFICIO PATRIZIA s.r.l. e recante l'importo di euro 45,15, era stato alterato nel nominativo del beneficiario (R.S.) e nell'importo (divenuto euro 7.245,15).

Questi due titoli erano stati utilizzati per creare la provvista di un conto corrente che R.S.

aveva appena acceso, in data 21 dicembre 2004, presso la Banca di Roma filiale p.zza Melozzo da Forlì di Milano.

Quel giorno R., presentando il documento di identità ed il codice fiscale all'impiegato della banca R. F., aveva chiesto ed ottenuto l'apertura di un rapporto di conto corrente bancario n.

.....

A partire dal giorno stesso di apertura del conto, R. aveva chiesto insistentemente il rilascio di un blocchetto di assegni, che l'impiegato aveva inizialmente negato, richiedendo il previo versamento di una somma di denaro necessaria a creare la provvista e dovendo, comunque, espletare i controlli di rito sulla presenza di eventuali protesti.

Il giorno dopo, il conto era stato fornito di provvista dal R. mediante il versamento dei due assegni bancari sopra indicati, di provenienza furtiva, che, dopo essere stati alterati nell'importo e nel beneficiario, erano stati versati presso un'altra filiale della stessa banca, la n. 37 di viale Certosa.

Dopo alcuni giorni l'impiegato R. aveva consegnato un carnet di assegni al R., ma, insospettito dall'entità dell'importo recato da uno dei due assegni versati, di oltre 90 mila euro, aveva richiesto ulteriori verifiche al direttore della filiale in cui era stato versato; R. aveva così appreso che gli assegni versati da R. risultavano contraffatti.

Dagli accertamenti bancari si era poi risaliti ai soggetti che li avevano emessi, D.V. e N., i quali avevano sporto denuncia di furto il 30 ed il 29.12.2004.

Nel frattempo però, non appena ottenuto il blocchetto di assegni, R. lo aveva subito utilizzato per effettuare acquisti vari, che sono stati ricostruiti tramite gli accertamenti bancari e che possono essere così riepilogati:

- assegno n. per l'importo di euro 15.000 beneficiario P. F. (assegno non rintracciato sebbene negoziato in Rimini dal P., cittadino di San Marino, indagato dalla Procura di Rimini);
- assegno n. non negoziato;
- assegno n. di euro 715,00 con beneficiario un negozio di orologi in Corso Vercelli a Milano;
- assegno n. di euro 12.200,00 con beneficiario Motoshow di C. M.;
- assegno n. non negoziato;
- assegno n. di euro 580,00 con beneficiario il negozio di elettrodomestici "Al risparmio di A. C.";
- assegno n. di Euro 762,00 con beneficiario Lloyd Adriatico per l'assicurazione RC della motocicletta;
- assegno n. di Euro 575,00 con beneficiario Motoshow di C. per l'acquisto del casco e di una giacca da moto;
- assegno n. di Euro 320,00 per l'acquisto di botti e petardi per Capodanno;
- assegno n. di Euro 200,00 per l'acquisto di prodotti ittici.

Gli assegni consegnati ai negozianti in pagamento dei vari acquisti erano finiti tutti in protesto, in seguito alla verifica., da parte della banca, della contraffazione dei due titoli versati da R. per creare la provvista del proprio conto corrente.

R. aveva, quindi, posto in essere un ulteriore tentativo di trarre profitto dal versamento degli assegni rubati: prima della fine dell'anno, accompagnato da una donna rimasta sconosciuta, si era recato nella stessa agenzia di piazza Melozzo da Forlì in cui aveva aperto il conto ed aveva prenotato un prelievo per cassa di circa 20.000 euro in contanti. Il giorno fissato per il ritiro della somma, il funzionario R., avuta nel frattempo contezza della contraffazione degli assegni versati da R., lo aveva invitato con modi decisi a chiudere il conto corrente, lasciando 50 euro per le spese di chiusura. A quel punto R., comprendendo che il raggio era stato

scoperto, aveva aderito alla richiesta del funzionario, mentre la donna che era in sua compagnia era sbottata in un commento del tipo “te l’avevo detto che non ce l’avremmo fatta!”.

Ciò premesso, così ricostruita in fatto la vicenda, possono svolgersi alcune considerazioni. E’ innanzitutto pacifica l’identificazione di R.S. nella persona che ha versato i due assegni rubati sul conto corrente aperto a suo nome e successivamente utilizzato il carnet di assegni consegnatogli dalla banca per effettuare i vari acquisti sopra indicati.

R. è stato riconosciuto in fotografia, su un album fotografico predisposto dalla P.G. in corso di indagini, dall’impiegato di banca R. F., che ha curato la pratica relativa all’apertura del conto corrente e che ha, quindi, in quell’occasione visto R. e preso visione anche del documento di identità a lui intestato; R. ha poi rivisto R. altre tre o quattro volte, quando questi era tornato in filiale insistendo per avere il carnet di assegni e, da ultimo, il prelievo in contanti.

In udienza R. ha fornito una descrizione piuttosto accurata delle caratteristiche somatiche dell’imputato (statura media, carnagione chiara-olivastra, occhi azzurri, capelli scuri) e lo ha nuovamente riconosciuto nella persona effigiata nella fotografia contraddistinta dal n. 7 dell’album fotografico in atti.

Anche alcuni negozianti truffati dall’imputato, in particolare C. M., il titolare del negozio di motoveicoli “MOTOSHOW”, e V. D., L’impiegata dell’agenzia di assicurazioni LLOYD Adriatico, hanno riconosciuto R. in fotografia durante le indagini.

Il Sovr.te T. B. ha, inoltre, riferito di aver apprezzato una significativa somiglianza fra la sottoscrizione recata dal documento di identità esibito da R. e quelle apposte sul contratto di apertura del rapporto di conto corrente e sui due assegni girati per l’incasso.

“Chiude” in un certo senso il cerchio e fuga ogni residuo dubbio sull’identificazione di R.S., l’esame reso dal coimputato R.L., il quale ha affermato di aver accompagnato proprio R.S., all’epoca fidanzato con sua sorella, ad acquistare una motocicletta presso il negozio “MOTOSHOW” di C. M.

Data, quindi, per accertata l’identificazione di R.S., deve poi osservarsi che i fatti materiali a lui attribuiti risultano provati con certezza in esito all’istruttoria.

Ricapitolando, R.S. è entrato in possesso di due assegni di provenienza furtiva, li ha alterati, indicando se stesso come beneficiario e modificando l’importo, e li ha depositati su un conto corrente a lui intestato ed appositamente acceso presso la Banca di Roma, con l’accortezza di versarli in una filiale diversa da quella in cui aveva aperto il conto, approfittando dei rallentamenti delle procedure di controllo tra diverse filiali.

Successivamente si è fatto consegnare il carnet di assegni e lo ha utilizzato per le spese sopra elencate, così aggirando i venditori ed aggirando anche le verifiche in ordine all’esistenza della provvista.

Ulteriore accortezza del R. è consistita nello svolgere tutta l’operazione nel periodo tra il 21 ed il 30 dicembre 2004, confidando nei ritardi dei controlli da parte delle banche, dovuti alle incombenze connesse alla chiusura dell’esercizio ed alla riduzione del personale, ed approfittando anche della confusione esistente nei negozi nel periodo degli acquisti natalizi. In esito all’istruttoria risulta dunque, pienamente provato il reato di falsificazione materiale contestato a R. (al capo A), in relazione all’alterazione degli importi e dei nomi dei beneficiari sugli assegni rubati.

In ordine alle ulteriori operazioni commesse da R. sui titoli di provenienza furtiva, il P.M. ha contestato il reato di riciclaggio ex art. 648 bis c.p. al capo B), sul presupposto che l’imputato abbia non solo ricevuto i titoli, ma li abbia anche, come recita il capo di incolpazione, “sostituiti o trasferiti”, nonché abbia posto in essere su tali titoli “operazioni bancarie atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa”.

La condotta dell'imputato deve, tuttavia, essere più correttamente ricondotta nell'ambito di operatività del reato di ricettazione, come già ben evidenziato nell'ordinanza del GIP di Milano applicativa della misura cautelare.

Va premesso che il delitto di riciclaggio ha in comune con la ricettazione l'elemento materiale, costituito dalla disponibilità di beni di provenienza illecita, ed il requisito "negativo", consistente nel fatto che l'agente non deve aver concorso alla realizzazione del delitto cd. "presupposto".

Ciò che differenzia le due fattispecie riguarda il momento successivo alla ricezione del bene di provenienza illecita.

Nella ricettazione viene, infatti, punita la mera acquisizione del bene provento di reato, accompagnata da una generica volontà di profitto; il riciclaggio sanziona, invece, quelle condotte ulteriori e successive alla ricezione - ovvero la "sostituzione" o il "trasferimento" o ancora le "altre operazioni" compiute sul bene - purché oggettivamente idonee (e soggettivamente finalizzate) ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa del bene. Il riciclaggio è, dunque, un reato a forma libera, che può essere commesso mediante diversi tipi di condotte, tutte però accomunate dalla medesima attitudine a far perdere le tracce dell'origine illecita del bene.

Tale idoneità lesiva costituisce, secondo la Suprema Corte, "il nucleo centrale della fattispecie criminosa, quello che consente la riconducibilità della fattispecie concreta all'ipotesi astratta prevista dalla norma. La stessa origine e lo sviluppo storico della norma in esame evidenziano che lo scopo del legislatore è quello di sanzionare comportamenti che siano idonei ad ostacolare il cd. paper trail, cioè la "pista di carta" che conduce dal bene apparentemente legittimo, attraverso tutti i passaggi e le operazioni di "lavaggio", sino all'originaria provenienza delittuosa".

Le condotte riconducibili all'alveo dell'art. 648 bis c.p. - prosegue la Cassazione - sono, quindi, non quelle "genericamente idonee ad ostacolare le indagini volte al rintraccio del bene, ma devono essere specificamente tali da ostacolare quel particolare aspetto delle indagini stesse tendenti ad identificare la riconducibilità di un bene alla fonte delittuosa. Ogni comportamento che sia inidoneo a cagionare quest'ultimo ostacolo non è punibile ai sensi dell'art. 648 bis. cp, ma può ben essere punito ai sensi dell'art. 648 c.p. (o come favoreggiamento reale o personale o incauto acquisto, qualora sussistano tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, di tali reati)".

In applicazione di questo principio, la Cassazione ha stabilito che "non costituisce trasferimento punibile ai sensi dell'art. 648 bis cod. pen., il semplice spostamento in territorio estero extracomunitario, a fine di successiva vendita e reimmatricolazione, di un autoveicolo di provenienza furtiva, in quanto atto "non idoneo ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene".

Lo stesso principio è stato applicato con riferimento al trasferimento dei titoli di credito: la mera interposizione di persona tra il prenditore e lo spenditore di un assegno provento di rapina, non integra il delitto di riciclaggio, ma quello di ricettazione, in quanto "è diretta non già a nascondere l'origine illegale del bene, ma solo a creare incertezza sull'identità del soggetto percettore del titolo".

Non basta, quindi, a configurare il riciclaggio una qualsiasi operazione di trasferimento, sostituzione o di altro genere compiuta su un bene di provenienza illecita, ma è necessario che tale operazione sia idonea ad ostacolare in modo specifico l'accertamento sull'origine illegale del bene.

Tornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'imputato R.S. è entrato in possesso di titoli rubati e li ha versati su un conto corrente, alterandone prima il nome del beneficiario e

l'importo.

In tale operazione non è dato individuare alcuna delle condotte che integrano il reato di riciclaggio.

Non risulta, in particolare, eseguita alcuna "sostituzione" dei titoli rubati con altri assegni, perché i medesimi titoli rubati sono stati versati dal R. sul proprio conto corrente.

Non vi è stato un "trasferimento" di detti titoli a terzi, posto che il conto corrente era intestato a R. stesso.

Neppure può ritenersi che la falsificazione del nome del beneficiario e dell'importo originariamente riportati sui due assegni rubati costituisca una "operazione" bancaria idonea ad "ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa" come indicato nell'imputazione.

La condotta del R., neppure sotto questo profilo, poteva avere - come in realtà non ha avuto alcun effetto di contrasto o anche solo di ostacolo all'accertamento in ordine alla provenienza dei titoli.

Ciò per la semplice ragione che gli assegni sono stati depositati con i numeri di serie e gli altri caratteri identificativi del conto corrente inalterati ed è proprio attraverso tali dati - e non certo dal nome del beneficiario o dall'importo del titolo - che il sistema bancario è in grado di risalire all'origine di un assegno.

Di ciò l'imputato era ben consapevole: proprio perché temeva che un semplice controllo della banca tramite i numeri di serie (genuini) dei titoli ne avrebbe rilevato l'origine illecita, egli ha posto in essere la sua condotta a cavallo delle festività natalizie, confidando in un probabile rallentamento dei controlli bancari

In definitiva: l'idoneità di una condotta a far perdere le tracce dell'origine del bene caratterizza le condotte di riciclaggio e le distingue da altre fattispecie.

La verifica sull'idoneità o meno di una condotta a spiegare tale effetto non può che essere condotta congiuntamente alla valutazione degli elementi che contraddistinguono il bene e consentono l'identificazione della sua provenienza.

Nel caso in cui la res di provenienza illecita sia un assegno bancario, tali elementi identificativi sono costituiti dai numeri di serie e dai dati del conto corrente riportati sul titolo, attraverso i quali il titolo è sempre riconducibile ad un determinato rapporto bancario e l'istituto di credito può agevolmente verificarne la provenienza. Siffatta verifica non viene, invece, effettuata sulla base dell'entità dell'importo, né tantomeno del nominativo dell'intestatario del titolo, che potrebbe anche non essere il beneficiario finale, per effetto di una semplice girata a terzi.

In sostanza ricevendo e versando i titoli rubati R. ha posto in essere una condotta, che è suscumbibile nell'ambito operativo del reato di ricettazione, del quale presenta tutti i requisiti. Non ha, invece, neppure attraverso le falsificazioni sopra descritte, compiuto alcuna attività idonea ad ostacolare gli accertamenti sulla provenienza dei titoli.

La condotta contestata al capo B) va conseguentemente riqualficata nel delitto di cui all'art. 648 c.p.

Le ulteriori operazioni poste in essere da R. sui titoli rubati dopo la ricezione - la falsificazione, il deposito sul conto corrente appositamente acceso per creare una provvista inesistente, la consegna in pagamento degli assegni staccati dal nuovo carnet ai negozianti nel periodo natalizio- valgono a configurare gli artifici e raggiri integrativi del reato di truffa ai danni dei negozianti stessi.

Di costoro solo C. M. ha sporto denuncia-querela il 4 ottobre 2005; da tale atto trae origine l'imputazione sub lettera C).

C. ha riferito in dibattimento che il giorno 28.12.2004 si era presentato presso il suo negozio

denominato "MOTOSHOW" in viale Certosa a Milano un certo R.S., accompagnato da un sedicente cognato, con l'intenzione di acquistare una motocicletta ed aveva insistito per concludere celermente la trattativa ed avere una consegna pressoché immediata del mezzo, in quanto ne aveva necessità per partire per N.

R. aveva acquistato una moto Kawasaki Ninja, esibendo i documenti ed il codice fiscale e consegnando al C. un assegno bancario per l'intero importo (euro 12.200,00), invitando al contempo il negoziante a verificare la sua solvibilità presso la sua banca emittente.

Il C. aveva eseguito la verifica, ottenendo risposta positiva dalla banca ed aveva, inoltre, accertato via internet l'assenza di protesti a nome dell'acquirente.

A quel punto aveva accettato l'assegno, immatricolato la moto e consegnato il mezzo il giorno successivo al R., il quale era tornato sempre insieme al cognato, portando tra l'altro la polizza assicurativa necessaria per ritirare il veicolo.

Il giorno del ritiro della moto, peraltro, R. aveva acquistato anche un casco ed un giubbotto, pagandoli con un altro assegno dell'importo di 500 e rotti euro

Senonché dopo alcuni giorni C. era stato avvisato dalla propria banca che l'assegno era finito in protesto per mancanza di fondi.

Ogni tentativo di raggiungere il R. o il sedicente cognato – del quale gli era stato fornito il numero cellulare per comunicare il numero di targa per l'assicurazione – era rimasto senza esito; così come vano era stato il successivo tentativo di recupero del credito.

Durante le indagini C. veniva invitato dalla P.G. ad effettuare un'individuazione fotografica e riconosceva l'odierno imputato R.S. come l'acquirente del motoveicolo e R.L. come il sedicente cognato di quest'ultimo.

La P.G. ha appurato che R.L. aveva acquistato la motocicletta KAWASAKI Ninja dal R. nel febbraio 2005.

L'imputato R. ha spiegato durante l'esame dibattimentale di aver effettivamente acquistato la moto ad un prezzo vantaggioso da R., che era il convivente di sua sorella, in buona fede e senza conoscere le pregresse vicende del veicolo, provvedendo a tutte le formalità connesse al passaggio di proprietà. Ha riferito di aver pagato subito a R. un acconto di 6.000 euro in contanti, avuti in prestito da un amico di nome G.; il residuo del corrispettivo non era stato più pagato, perché la moto era stata sequestrata dalla polizia.

La moto- ha spiegato R.L.- gli serviva perché aveva da poco subito il furto di un altro mezzo analogo. Dopo il sequestro egli aveva anche appurato le vicende pregresse: era stato suo fratello G. ad accompagnare R. presso il negozio per acquistare il mezzo, ma egli, non avendo all'epoca buoni rapporti con il fratello, non era stato informato delle problematiche connesse al pagamento.

La versione dell'imputato R. ha trovato alcuni riscontri.

Il trapasso di proprietà del motoveicolo in suo favore è stato effettuato in data 3.2.2005 con scrittura privata autenticata, trascritta al PRA il successivo 8.2.2005

E' stata prodotta dalla difesa la denuncia di furto del motoveicolo precedentemente avuto da R.L., sporta in data 27.7.2004 presso il Commissariato di P.S. Bonola.

Sono stati escussi i testi D. G. e R. G..

Il primo ha confermato di aver prestato all'amico R.L. l'importo di 6.000 euro necessario per acquistare il mezzo da R. e di vantare ancora un credito residuo pari a 2.000 euro.

R. G. ha riferito di aver effettivamente accompagnato R. presso il negozio per acquistare la moto, di aver fornito il suo recapito cellulare OMNITEL al solo fine di consentire al negoziante di comunicare la targa per l'assicurazione nel caso in cui R. non fosse stato reperito e di avere poi detto al negoziante, nel momento in cui era questi l'aveva contattato per i problemi sorti sull'assegno consegnato da R., che egli non aveva alcuna responsabilità

dell'accaduto. Ammetteva, infine, di aver saputo che il mezzo era stato venduto da R. a suo fratello L. e di non aver detto nulla a quest'ultimo circa i problemi sorti con il negoziante per il pagamento del mezzo, in quanto all'epoca egli non era in buoni rapporti con il fratello. E' stata, poi, acquisita una nota della compagnia telefonica OMNITEL, nella quale viene dato atto che a nome di R.L. non risulta essere stata mai attivata alcuna utenza cellulare.

Il dato trova ulteriore indiretta conferma nel modulo CID compilato dall'imputato R.L. il giorno 10.3.2005, a seguito di un sinistro in cui rimase coinvolto con la moto Kawasaki Ninja acquistata da R.: nell'occasione egli fornì un recapito cellulare TIM.

Alla luce di questi elementi, la prova della partecipazione di R.L. alla truffa posta in essere dal R. risulta quantomeno insufficiente e contraddittoria.

Da un lato, a carico dell'imputato, vi sono le dichiarazioni del teste C., che ha riconosciuto L. R. in fotografia come il sedicente cognato del R. ed ha ricordato che questi si presentò appunto come L..

Tuttavia il medesimo teste ha mostrato qualche incertezza, durante il controesame della difesa, circa il momento in cui apprese il nominativo di "L.", se cioè gli venne fornito insieme al recapito telefonico del cognato di R. il giorno della vendita del motociclo ovvero qualche giorno dopo, quando C. contattò tale utenza.

Quanto al riconoscimento fotografico, il Tribunale ha potuto apprezzare una effettiva e notevole somiglianza fisica tra i due fratelli L. e G. R., che rende meno pregnante l'individuazione fotografica effettuata dal C. durante le indagini.

La consistenza della prova di accusa è inoltre sminuita dall'incertezza, alla luce della nota OMNITEL, sulla riconducibilità all'imputato dell'utenza cellulare fornita al C. il giorno dell'acquisto del motoveicolo.

D'altra parte, l'imputato ha dato una propria versione difensiva, che non è inverosimile e che ha trovato i riscontri di cui si è già detto.

In conclusione quanto a R.L., la contraddittorietà della prova giustifica l'assoluzione del medesimo ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

Ad opposta conclusione deve giungersi quanto a R.S., la cui responsabilità anche per il reato sub C) ora in esame risulta pacificamente dimostrata.

La sua identificazione è certa e la condotta, per i motivi sopra esposti, presenta tutti i caratteri proprio del reato di truffa contestato.

R.S. deve, dunque, rispondere dei reati a lui ascritti, riqualficato il capo B) come ricettazione. I fatti, frutto evidente di una deliberazione criminosa unitaria, devono essere unificati in continuazione, risultando violazione più grave la ricettazione.

Sussiste, alla luce del casellario, la contestata recidiva, i cui effetti sono disciplinati dalla normativa vigente all'epoca del fatto e più favorevole per l'imputato rispetto alla disciplina introdotta con la l. 251/2005.

Non sono emersi motivi di sorta per riconoscere a R.S. le circostanze attenuanti generiche e militano in senso contrario i numerosi pregiudizi specifici.

La pena viene così determinata: p.b. per il reato ex art. 648 c.p.-capo B) =anni 3 di reclusione ed euro 1.500 di multa; aumentata ex art. 99 c.p. di mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa ed ulteriormente aumentata, ai sensi dell'art. 81 c.p., di ulteriori mesi 6 di reclusione ed euro 500 per ciascuno dei capi A) e C), per una pena finale pari ad anni 4 mesi 6 di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Si demanda alla fase esecutiva l'applicazione eventuale dell'indulto nella misura consentita.

Alla condanna consegue l'obbligo, ai sensi degli art. 185 ss. c.p., per R.S. di risarcire il danno cagionato alla parte civile C. M.

La parte civile ha richiesto un risarcimento in denaro e la restituzione del motoveicolo, ma è

chiaro che i due aspetti sono indissolubilmente connessi e devono essere trattati congiuntamente: ove la parte rientrasse in possesso del bene originario (la moto), il risarcimento in denaro sarebbe, infatti, limitato al danno morale ed all'eventuale deprezzamento del mezzo.

D'altra parte, la restituzione del motoveicolo è controversa poiché anche R.L., tramite il suo difensore, ha fatto presente di voler reclamare il bene per sé, avendo, per così dire, "dalla sua parte" l'intestazione formale e la trascrizione dell'acquisto al p.r.a., effettuati, a suo dire, dopo un pagamento in buona fede a R. del prezzo del bene o meglio, di una parte di esso (6.000 euro).

Ai sensi dell'art. 263 co. 3 c.p.p. la controversia sulla proprietà del motoveicolo deve essere demandata alla cognizione del giudice civile, salva la facoltà del Collegio di disporre, nelle more, con separato provvedimento la vendita del mezzo per evitarne la progressiva svalutazione.

Può in questa sede riconoscersi in favore della parte civile, che ne ha fatto richiesta, una provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di euro 10.000, tenuto conto della certa sussistenza del danno subito da C. M., dell'assenza di qualsivoglia proposta di risarcimento e del fatto che la sentenza giunge a distanza di oltre tre anni dalla commissione del reato.

R.S. è tenuto a rifondere anche le spese processuali sostenute dalla parte civile e liquidate, considerato l'impegno professionale profuso e la durata relativamente del processo, in complessivi euro 2.000, oltre iva e c.p.a.

Ai sensi dell'art. 240 c.p. si dispone la confisca degli assegni in sequestro in quanto corpo del reato.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

DICHIARA

R.S. colpevole dei reati ascritti unificati dal vincolo della continuazione, qualificato il reato sub B) in violazione dell'art. 648 del codice penale e riconosciuto quest'ultimo quale ipotesi più grave tra i delitti contestati unificati dal vincolo della continuazione e, tenuto conto della contestata recidiva, lo condanna alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione e 3.000,00 euro di multa oltre al pagamento delle spese del procedimento.

Visto l'art. 29 c.p.

DICHIARA

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

Visto l'art. 1.l. 31 luglio 2006 n. 241

DEMANDA

alla fase esecutiva l'eventuale applicazione dell'indulto all'imputato sopra menzionato.

Visti gli artt. 538 ss. c.p.p.

CONDANNA

l'imputato al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile C. M., rimettendo le parti innanzi al giudice civile per la liquidazione del medesimo, solo assegnando alla predetta parte civile, a titolo di provvisoria immediatamente esecutiva, l'importo di 10.000 euro;

CONDANNA

altresì l'imputato al pagamento in favore della costituita parte civile delle spese di costituzione ed assistenza processuale che liquida in euro 2.000,00.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p.

ASSOLVE

R.L. dai reati ascrittigli e di cui alla rubrica per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 263 comma 3 c.p.p.

RIMETTE

la risoluzione della controversia relativa alla proprietà del motociclo di cui all'imputazione sub C) al competente giudice civile innanzi al quale le parti vorranno assumere l'iniziativa, mantenendo nel frattempo, il sequestro su detto veicolo;

Visto l'art. 240 c.p.

DICHIARA

la falsità degli assegni in sequestro ordinandone confisca e distruzione.

MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.
